

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Sull'andamento della Gestione, per l'anno 2004, ha continuato a produrre effetti la legge istitutiva, nonché, le disposizioni legislative emanate successivamente e commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno interessato la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

Per i soggetti iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità), l'aliquota contributiva, anche per il 2004, è rimasta invariata al 10 per cento.

Resta ferma la ripartizione dell'onere contributivo tra i committenti ed i collaboratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo dell'importo dovuto.

Il massimale contributivo, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato determinato, per l'anno 2004, nella misura di € 82.401 (per l'anno 2003 € 80.391). Non è previsto, invece, alcun minimale contributivo.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti dai professionisti, questi devono essere versati mediante due acconti - con scadenze entro il 31 maggio ed il 30 novembre - ciascuno pari al 40 per cento dei redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi. Il saldo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente, va corrisposto entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche - 20 giugno - oppure entro il 20 luglio, maggiorando l'importo dello 0,4 per cento a titolo di interessi.

Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

L'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva ha previsto, in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione, la facoltà di riscattare

annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'obbligo contributivo sancito dalla legge stessa.

La facoltà di riscatto può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità ed il relativo onere contributivo è posto a carico dell'interessato. La disciplina di detta facoltà è contenuta nel **Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 2 ottobre 2001**.

L'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n.230, a seguito della soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri doganali, istituito con la legge 2 dicembre 1960, n.1612, ha stabilito che dal 1° gennaio 1998 sono tenuti all'iscrizione alla Gestione:

- a) Gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
- b) Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Ulteriori effetti sulle entrate della Gestione sono prodotti dall'applicazione dell'**art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315** recante "interventi finanziari per l'Università e la ricerca" che aumenta l'importo delle borse di studio per il dottorato di ricerca e dispone l'applicazione alle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 34 della legge 12 novembre 2000, n. 342, al comma 1, ha ridefinito, con decorrenza 1° gennaio 2001, i redditi da collaborazione, configurandoli quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inserendo la lettera c bis) al comma 1 dell'articolo 47 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La disposizione ha abrogato la lettera a) del comma 2 del successivo articolo 49 ed il primo periodo del comma 8 dell'articolo 50.

Il comma 3 del citato articolo 34, dispone che tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, concernenti redditi da

lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative anteriormente emanate, devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c bis), di cui sopra.

Resta, comunque, fermo il disposto dell'articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995, in base al quale il contributo previdenziale deve essere applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Per gli iscritti alla Gestione, l'**articolo 2** del Regolamento previsto dal **D. M. n. 282/1996**, stabilisce che, alla cessazione dell'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta Gestione, possono conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla Gestione medesima.

L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997.

La contribuzione volontaria deve essere commisurata all'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale e versata nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Istituto, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

L'**articolo 3** del menzionato D. M. n. 282, dispone che gli iscritti alla Gestione che possano far valere periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima, nelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, hanno facoltà di chiedere il computo dei predetti contributi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della nuova Gestione, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996).

La **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) ha previsto all'**articolo 44, comma 6**, in attesa di un complessivo intervento

di armonizzazione dei regimi contributivi, un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di 2,5 punti percentuali e un ulteriore incremento di 2,5 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2004, dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla Gestione che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta.

Inoltre, il secondo periodo dello stesso comma 6 dell'articolo 44 della legge in oggetto, prevede che il 10 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 del citato articolo 44 debba affluire alla Gestione per essere destinato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati.

L'articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge 11 luglio 2003, n. 170, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2003, anche i beneficiari di borse di studio integrative, erogate in qualità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti e i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico integrative, debbono essere iscritti alla Gestione dei parasubordinati, con conseguente obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

Il decreto interministeriale del 7 febbraio 2003, n. 57 ha emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale decreto, dispone che "ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, per i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, se separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico di inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile con il sistema retributivo".

La facoltà di **totalizzazione** opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Le modifiche introdotte dalla **legge 24 novembre 2003, n. 326**, riguardano:

- **l'articolo 44, comma 2 ultimi due periodi**, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i soggetti esercenti attività di lavoro occasionale e per gli incaricati alle vendite a domicilio, solo nel caso in cui il reddito di tali attività sia superiore a € 5.000 annue;
- **l'articolo 45** l'aumento, a partire dal 1° gennaio 2004, dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, che è commisurata nella identica misura a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti (17,30 per cento). Per gli anni successivi, lo stesso articolo, prevede l'applicazione degli incrementi dello 0,20 per cento di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

Il **decreto interministeriale del 20 novembre 2004**, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004, ha fissato nella misura definitiva del 2,5 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2003 (**articolo 1**) e determinato in misura pari al 1,9 per cento, dal 1° gennaio 2005, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004, salvo conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo (**articolo 2**).

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

FONDO PER LA PREVIDENZA
DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE
IMPOSTE DI CONSUMO

RENDICONTO DELL'ANNO 2004

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2004 del Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo evidenzia entrate per 20 mln e uscite per 163 mln; la differenza fra le due poste di 143 mln, a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972, è interamente coperta dal trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione.

Per una visione immediata dell'andamento del Fondo, nella tabella che segue vengono riportate le risultanze sintetiche dell'ultimo quinquennio.

ANNO	ENTRATE			USCITE
	AL NETTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO	CONTRIBUTO DELLO STATO	TOTALE	
	(in milioni di euro)			
2000	20	123	143	143
2001	18	127	145	145
2002	17	133	150	150
2003	17	137	154	154
2004	20	143	163	163

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2004, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno e con quelli accertati per l'anno 2003.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVENTIVO 1° nota var.ne 2004	PREVENTIVO AGGIORNATO 2004	CONSUNTIVO 2004
(in migliaia di euro)				
ENTRATE:				
Contributi ordinari	14.306	10.385	10.174	17.860
Quote di partecipazione degli iscritti.....	116	221	46	119
Redditi e proventi patrimoniali.....	1	0	1	1
Trasferimenti da altre gestioni Inps.....	20	10	20	22
Poste correttive e compensative di uscite	1.283	600	600	1.350
Entrate non classificabili in altre voci.....	29	2	4	32
Proventi per alienazione del diritto di opzione su acquisto azioni	0	0	0	1
Canone d'uso netto immobili strumentali.....	3	3	4	3
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	879	0	0	-
Prelievi da accantonamenti vari.....	7	5	5	5
TOTALE DELLE ENTRATE.....	16.644	11.226	10.854	19.393
Trasferimento dalla G.I.A.S.....	137.442	143.216	144.486	143.415
TOTALE A PAREGGIO.....	154.086	154.442	155.340	162.808
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	149.257	149.804	150.797	156.967
Trasferimenti passivi.....	1.363	1.127	760	2.266
Spese di amministrazione	1.026	940	1.023	974
Oneri finanziari.....	2.364	2.520	2.694	2.506
Contributo conto Interessi agli inquilini.....	0	6	2	2
Oneri tributari.....	31	27	32	31
Poste correttive e compensative di entrate	7	13	30	30
Uscite non classificabili in altre voci.....	2	5	2	5
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	0	0	0	0
Svalutazione e deprezzamenti.....	36	0	0	27
TOTALE DELLE USCITE.....	154.086	154.442	155.340	162.808

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 2004, si forniscono alcune delucidazioni relative alle voci di bilancio più significative.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti – Determinati in 18 mln sono suddivisi tra contributi relativi al trattamento di pensione e quelli per il trattamento di fine rapporto.

Presentano un notevole incremento rispetto al consuntivo del 2003 (4 mln) derivante da un consistente accertamento effettuato nel corso del 2004.

Quote di partecipazione degli iscritti – Pari a 119 mgl, attengono per 91 mgl ai valori capitali di riscatto. I rimanenti 28 mgl si riferiscono ai proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro e a quelli connessi con l'estensione su base volontaria del regime di totale cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro prevista dall'art. 44 della L.289/2002.

Poste correttive e compensative delle uscite – Figurano per 1 mln, riguardano i recuperi di rate di pensione effettuati a seguito di ricostituzioni pensionistiche.

Entrate non classificabili in altre voci – Accertate in complessivi 32 mgl, comprendono partite di varia natura di cui si fornisce l'analisi nell'allegato n. 3.

Prelievi da riserve tecniche e fondi di accantonamento vari - Ammontano a complessivi 5 mgl e riguardano il prelievo dal fondo di copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge n. 336/1970, per fronteggiare le uscite dell'anno.

Spese per prestazioni istituzionali - L'onere per la voce in esame, analizzato nell'allegato n. 4, ammonta a complessivi 156,967 mln con un aumento di 7,710 mln rispetto all'esercizio 2003. Esso attiene per 141,218 mln a rate di pensioni e per 15,749 mln al trattamento di fine rapporto. La voce è completata dall'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità.

L'importo per rate di pensioni è al netto della parte di natura non previdenziale (6,521 mln) posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, nonché dell'onere per l'assegno al nucleo familiare (491 mgl) a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

L'incremento del predetto onere contempera la diminuzione del numero delle pensioni vigenti ed il più elevato importo medio annuo delle stesse, anche per effetto della perequazione automatica attribuita nella misura del 2,5%.

L'onere relativo al trattamento di fine rapporto presenta un aumento, rispetto al 2003, di 4,413 mln.

Nei prospetti che seguono si riporta, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni liquidate negli anni 2003 e 2004 e delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni stessi.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 2003 E 2004

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2003	Vecchiaia	197	3.930.520	19.952
	Invalidità	5	77.658	15.532
	Superstiti	156	1.525.800	9.781
	Totale	358	5.533.978	15.458
2004	Vecchiaia	202	3.988.225	19.744
	Invalidità	3	60.754	20.251
	Superstiti	165	1.605.053	9.728
	Totale	370	5.654.032	15.281

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2003 E 2004

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2003	Vecchiaia	5.728	99.533.219	17.377
	Invalidità	107	1.456.342	13.611
	Superstiti	4.374	40.736.118	9.313
	Totale	10.209	141.725.679	13.882
2004	Vecchiaia	5.669	101.818.455	17.961
	Invalidità	98	1.407.646	14.364
	Superstiti	4.259	40.679.878	9.552
	Totale	10.026	143.905.980	14.353

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, il numero degli iscritti e delle pensioni, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

anno	Iscritti	Pensioni	Contributi(*)	Prestazioni	Rapporto Iscritti Pensioni	Rapporto Contributi Prestazioni
			(in milioni di euro)			
2000	1.790	10.545	20	138	0,17	0,14
2001	1.610	10.520	16	140	0,15	0,12
2002	1.190	10.342	14	144	0,12	0,10
2003	985	10.209	14	149	0,10	0,09
2004	773	10.026	18	157	0,08	0,11

(*) Comprensivi delle "Quote di partecipazione degli iscritti".